

Società di capitali, assemblee da remoto fino al 31 luglio

Il Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 10 GENNAIO 2022 | Angelo Busani

Fino al 31 luglio 2022 le assemblee delle società di capitali possono continuare a svolgersi con le modalità emergenziali (in particolare, mediante il sistema dell'audio-video conferenza "totale") originariamente introdotte dall'articolo 106 del Dl 18/2020: l'articolo 3 del Dl 228/2021 sostituisce infatti il previgente termine del 31 dicembre 2021 (fissato dall'articolo 6 del Dl 105/2021) con il nuovo termine, appunto, del 31 luglio 2022. È importante notare che la legge fa riferimento alla data in cui l'assemblea sarà «tenuta» e non alla data in cui l'assemblea verrà «convocata»; quindi, occorre svolgere l'assemblea entro il 31 luglio prossimo, non semplicemente convocarla entro quella data e svolgerla successivamente. In conseguenza, dunque, della proroga: **a)** mediante un'apposita previsione contenuta nell'avviso di convocazione, può essere stabilito (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che nelle società di capitali e nelle cooperative: l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio; il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza; l'intervento in assemblea possa essere effettuato mediante mezzi di telecomunicazione; **b)** mediante un'apposita previsione contenuta nell'avviso di convocazione delle assemblee delle Srl, può essere stabilito che l'espressione del voto avvenga mediante il metodo della «consultazione scritta» o del «consenso espresso per iscritto»; **c)** le società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente: possono nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il cosiddetto «rappresentante designato», vale a dire il soggetto cui i soci possono attribuire le deleghe di voto; possono prevedere, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato (nel senso che i soci, in tal caso, non possono intervenire all'assemblea, nemmeno mediante sistemi di telecomunicazione); **d)** la nomina del rappresentante designato e l'obbligo di intervento in assemblea solo mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato è possibile (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, le banche popolari e le banche di credito cooperativo nonché le società cooperative e le società mutue assicuratrici. © RIPRODUZIONE RISERVATA